

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

---

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DIFESA DEL SUOLO  
DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SULL'ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183

4<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**Presidenza del presidente BRAMBILLA**

**INDICE**

**Audizione dei rappresentanti del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO)  
e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM)**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 5, 9 e passim	CAVALLERA .....	Pag. 9, 13, 18
MATTEJA ( <i>Misto</i> ) .....	7, 12	GONZI .....	3, 7
PINTO ( <i>PPI</i> ) .....	6	TELESCA .....	15
VELTRI ( <i>Progr. Feder.</i> ) .....	6, 13, 16		

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO), l'assessore all'ambiente e alle opere pubbliche della regione Piemonte dottor Ugo Cavallera, accompagnato dagli ingegneri Piero Telesca e Orazio Ruffino, responsabili del Servizio acque, nonché il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), dottor Guido Gonzi, accompagnato dal dottor Massimo Bella, responsabile dell'ufficio studi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

**Audizione di rappresentanti del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, sospesa nella seduta del 22 novembre scorso.

Ringrazio i rappresentanti del CINSEDO e dell'UNCCEM per aver accolto il nostro invito.

Ricordo che abbiamo inviato un questionario riguardante la difesa del suolo, rispetto al quale vi chiediamo di darci il vostro contributo.

Do senz'altro la parola ai nostri ospiti dell'UNCCEM: il dottor Guido Gonzi, presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, accompagnato dal dottor Massimo Bella responsabile dell'ufficio studi.

**GONZI.** Signor Presidente, ringrazio anch'io la Commissione per l'occasione che ci è stata offerta. Quale presidente dell'UNCCEM consegnerò alla Commissione una memoria che abbiamo predisposto, limitandomi in questa sede ad alcune osservazioni che spero possano essere utili ai lavori di questa Commissione.

Noi rappresentiamo, come sapete, i comuni, le comunità montane e gli enti montani, quegli enti cioè che sono i terminali, nell'area più delicata del paese (la montagna), degli interventi o delle politiche di difesa del suolo.

Nel nostro paese da parecchio tempo si sta portando avanti la politica degli interventi straordinari, a seguito delle calamità naturali; d'altra parte, purtroppo, nonostante le leggi intervenute in materia, si continua a fare sempre meno - mi sia consentito dirlo - dal punto di vista degli interventi ordinari e quasi nulla sul piano della manutenzione. In particolare, la mancata manutenzione delle opere esistenti provoca il degrado della montagna e il riversamento a valle delle acque senza essere regimate e controllate. Questi, che sem-

brerebbero essere concetti di comune comprensione, non traspaiono in realtà dall'attività amministrativa del nostro paese.

Noi non abbiamo obiezioni di fondo rispetto alla legge n. 183 del 1989; è solo sull'attuazione di questa normativa che noi avanziamo profonde riserve. Innanzitutto, le Autorità di bacino o non esistono o, laddove esistono, hanno svolto ben poco la loro attività; comunque non hanno mai individuato strumenti tali da essere utilizzati per le politiche di intervento. Inoltre, mentre le Autorità di bacino vengono istituite e si mettono all'opera, le cose vanno avanti. Noi non abbiamo quella che di norma viene definita, anche nel vostro questionario, la sovrapposizione delle competenze; la chiamerei piuttosto una mancanza di ruoli effettivi di tutti gli enti in campo.

La legge n. 183 mette in campo tutti gli enti, e giustamente, la ragione del fatto è che ciascuno ha un ruolo da svolgere: le Autorità di bacino, le regioni, le province, le comunità montane. È impensabile che faccia tutto un singolo ente: ciascuno deve avere una determinata collocazione e deve svolgere, sia dal punto di vista delle informazioni sia dal punto di vista del contributo alla programmazione, sia sotto il profilo della organizzazione degli interventi, il compito che maggiormente gli compete sulla base del famoso principio di sussidiarietà. Questo è, fra l'altro, uno dei principi di cui da qualche tempo si parla nel nostro paese, ma che non sembra ancora far parte del normale modo di procedere.

Occorre aver presente un punto essenziale in questa materia: la montagna è un ambiente che diventa sempre più delicato, poichè è sempre meno popolata e la diminuzione dei residenti ha comportato l'abbandono di molte pratiche agricole e forestali che, insieme all'assenza di manutenzione, ha mandato in rovina molte opere.

In montagna vi è la importante necessità di coordinare le poche presenze pubbliche che ci sono, sia quelle tecniche sia quelle operative; si registra invece uno scollamento notevole. In montagna ci sono comandi e corpi forestali dello Stato, comunità montane, consorzi di bonifica, ma ciascuno risponde ad una propria logica e sembra molto spesso, salvo casi fortunati, agire secondo una propria volontà.

Un secondo punto riguarda gli aspetti informativi relativi alla conservazione e alla difesa del suolo, che sono molto deboli, perlomeno per la montagna. Nel momento in cui sarà istituito il sistema informativo della montagna previsto dalla legge n. 97 del 1994 avremo qualche elemento in più, ma prima che questo vada a regime c'è il rischio che le autorità locali non conoscano lo stato degli atti e delle opere intraprese sul territorio.

Se le autorità statali o quelle regionali conoscessero il vero stato delle opere che negli ultimi 30 o 40 anni sono state realizzate, evidentemente vi potrebbe essere una migliore programmazione dell'intervento che, invece, in mancanza di conoscenza adeguata non può essere realizzata.

Un altro aspetto che credo di poter evidenziare è relativo agli strumenti da utilizzare. Noi abbiamo dei piani: quello dell'Autorità di bacino; i piani settoriali delle regioni; avremo fra qualche tempo quello territoriale delle province; i piani regolatori dei comuni; i piani di sviluppo socio-economico e urbanistico delle comunità montane. La legge

n. 97 del '94 sollecita comunità montane a correlare i propri piani a quelli delle Autorità di bacino; è un'ipotesi che credo necessaria, ma occorre una previsione anche sull'altro versante. Cioè che le regioni e le Autorità di bacino non solo tengano conto dei piani delle comunità montane, ma anche e soprattutto di quelli delle provincie e quindi del ruolo che questi enti devono svolgere.

Concludendo, vorrei mettere questa Commissione di fronte alla necessità di tener conto di quanto potrebbe essere fatto per le zone montane nella rivisitazione della legge n. 183 del 1989, nonché degli effetti che potrebbe produrre la legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta legge Galli); la gente della montagna ritiene - forse è bene riferirsi al pensiero della gente - di essere stata espropriata dell'acqua per fini idrici ed elettrici a causa di questo provvedimento. Questa espropriazione ha provocato risentimento in molte zone, soprattutto alpine; infatti, poichè la risorsa acqua si produce in montagna, si ritiene che chi abita in montagna prima di ogni altro debba essere chiamato a goderne in qualche misura, nonché a programmarla e gestirla nel modo migliore possibile, ovviamente assieme agli altri soggetti ai quali è stata affidata l'attuazione della legge Galli. Temiamo che le zone montane faranno la parte dei classici poteri deboli travolti dai poteri forti, che sono quelli delle grandi città, delle provincie, delle zone forti del territorio. Temiamo che ciò porterà danni gravissimi all'economia delle zone montane.

L'ultima considerazione è relativa alla legge n. 183, che non cita le comunità montane come destinatarie di compiti specifici, facendone soltanto generica menzione. Neppure la provincia è menzionata in questo provvedimento, ma poi nella legge n. 142 del 1990 le vengono assegnate una serie di competenze. Le comunità montane dovrebbero essere indicate per i loro compiti specifici di un'istituzione che opera al livello più periferico del sistema istituzionale; si tratta di un'istituzione che, da un lato, può anche incardinare molti elementi di conoscenza e, dall'altro, può rappresentare la fase terminale della programmazione dell'Autorità di bacino e, quindi, della realizzazione di alcune parti del suo intervento. Non abbiamo bisogno di tantissime opere: abbiamo bisogno di mantenere e di curare l'esistente, un compito che le comunità montane possono svolgere.

**PRESIDENTE.** Sono d'accordo con quanto lei ha detto; ogni volta che si verifica una calamità naturale si comincia a fare grandi progetti, si parla di programmazione e di manutenzione. Poi passata l'emergenza, tutto ritorna allo stato precedente, fino alla successiva calamità. Non si sa come venir fuori da questa situazione; si spendono tante parole, ma *provvedimenti concreti non se ne vedono.*

Lei ha fatto giustamente osservare che dovrebbe esserci una distribuzione più equa e ragionata dei compiti tra i vari organi istituzionali, le cui competenze spesso si sovrappongono con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

La nostra buona volontà non manca, bisogna finalmente riordinare il settore; anche se cambiano i Governi i problemi sono sempre gli stessi.

VELTRI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del presidente Gonzi e riconosco come corrette molte delle sue osservazioni, alcune delle quali sono state forse omissive rispetto alle intersezioni di competenze tra alcuni provvedimenti legislativi: oltre a quelle con la legge Galli, aggiungerei le intersezioni con la legge-quadro sulle aree protette. Dalla sua relazione emerge inoltre l'inapplicabilità della legge sulla difesa del suolo e una sorta di timore espropriativo da parte delle genti della montagna.

La legge n. 183 ha visto la luce a seguito di un lungo dibattito, ma ha ricevuto una spinta decisiva da parte della commissione De Marchi. Se fosse stata varata in epoca meno ravvicinata, probabilmente non ci sarebbe stata questa intersezione con altri strumenti normativi, che invece ora pone quei problemi che dalle sue parole emergono con chiarezza. L'intersezione è a più livelli e rende di fatto poco agibile l'applicazione della legge sulla difesa del suolo. Credo sia pertanto necessario rintracciare il bandolo della matassa per dare leggibilità al sistema.

Infine, non ho capito quando lei parlava della sensazione provata dalla gente della montagna, di una sorta di espropriazione della risorsa idrica. La legge n. 36 del '94 demanda specificamente alle regioni il compito di individuare gli ambiti territoriali ottimali e di rivedere i piani regolatori regionali, anche se la fissazione delle tariffe rimane una competenza a livello centrale. Vorrei che si uscisse dall'angustia della discussione sulla proprietà del bene acqua, per capire finalmente che l'acqua è un bene prezioso, che in quanto tale necessita di essere regolamentato, sia a livello di pianificazione, sia soprattutto a livello di tariffa. Se la legge n. 183, così strettamente intrecciata alla legge Galli, non inciderà su questo aspetto della pianificazione della risorsa idrica, non si faranno mai passi avanti rispetto all'utilizzazione dell'acqua.

L'unicità del bacino è fondamentale. Mi sembra che lei facesse riferimento a questa norma da considerarsi fondamentale la difesa del suolo, nel senso che gli interventi effettuati a monte del bacino si risentono a valle e viceversa. Ritengo che non si faranno passi avanti, se non si esce dalla situazione descritta secondo la quale alcuni «proprietari dell'acqua di montagna» non dovrebbero essere solidali (usando un termine di tipo sociale e non tecnico-ambientale) con gli interventi da effettuarsi su tutti i territori interessati dal corso d'acqua. Se non ho mal inteso le sue parole, vorrei sapere il perchè.

PINTO. Ho ascoltato con molta attenzione ed ho particolarmente apprezzato la relazione del presidente dell'UNCEM, soprattutto perchè egli ha inserito i rischi concernenti le calamità naturali all'interno di un contesto di più ampia portata, interessando in tal modo la Commissione ai problemi delle comunità montane e quindi più in generale della montagna.

Non è possibile dare torto a tante aspirazioni e proteste avanzate, ma anche in riferimento alla legge n. 97 citata dal Presidente dell'UNCEM, che inizialmente aveva suscitato tante speranze cui stanno seguendo altrettante delusioni ed amarezze, vorrei sapere se nei giorni scorsi il Presidente è stato convocato dalla Commissione agricoltura per l'indagine conoscitiva da me promossa in quella sede. Questo a seguito di una mancata risposta (fatto questo che ritengo molto grave) del Mini-

stro delle risorse agricole, alimentari e forestali ad una mia interrogazione presentata molti mesi fa, nella quale si chiedevano i modi, i tempi e le prospettive dell'attuazione di molti punti della legge n. 97. Credo che l'occasione offerta alle comunità montane con questa audizione possa essere ancora più produttiva proprio in sede d'indagine conoscitiva sulla legge in questione. Se in quella sede, infatti, si affideranno compiti di responsabilità e prospettive alle comunità montane, potrebbe attuarsi anche una parziale revisione della legge n. 97 nonché della n. 142, che per nostra colpa ha trascurato le comunità montane puntando in particolare sugli altri enti locali tradizionali, in particolare i comuni e le province.

Quindi, dopo l'audizione ed un'attenta lettura del documento, invito i nostri ospiti a formulare proposte specifiche che ritengano essere di grande utilità alla Commissione o ai singoli Gruppi parlamentari sensibili al problema.

**MATTEJA.** Tutti noi sappiamo che i disastri avvenuti ultimamente sono spesso stati causati dalla mancanza di interventi di manutenzione in montagna: in molti casi, infatti, i corsi d'acqua non discendono più a valle in modo corretto e, a parte i problemi che ne derivano, conseguenze ancor più gravi permangono nel tempo, come dimostrato dagli ultimi avvenimenti.

In base a tale considerazione, mi chiedo se secondo voi la completa applicazione della legge n. 183 porterebbe al completo superamento delle carenze fino ad ora registrate, oppure se al contrario ritiene che tale legge dovrebbe essere comunque modificata. In tal caso, cosa bisogna fare? Non ho potuto leggere la vostra relazione, ma se la montagna si spopola, qual è un modo per invertire questa tendenza?

La legge n. 97 del 1994, interessante sulla carta, serve a qualcosa così com'è o no? Personalmente non mi sembra sufficiente e, contrariamente al Presidente, so bene il motivo per cui gli interventi non vengono fatti, ma mi esimo dal dirlo in questa sede per non apparire polemico.

Condivido pienamente quanto detto in merito alle risorse idriche; non si tratta di solidarietà, ma di necessità: se l'acqua è in montagna, qualcosa di tale risorsa dovrà pure rimanere lì, altrimenti la gente se ne andrà. Il vero problema è capire se i corsi d'acqua sono regolari oppure no. Qual'è la vostra proposta in merito?

In tale senso, questa audizione potrebbe servire a lasciare traccia di una vostra proposta che indichi da dove l'acqua deve sgorgare e dove a valle deve arrivare; grazie alle vostre indicazioni si potrebbe giungere alla rinascita della montagna. Cosa si può modificare della legge n. 183? Qual è la vostra proposta in merito alla legge n. 97?

**GONZI.** Anche se le questioni poste sono molte ampie, tenterò di fornire delle risposte il più possibile adeguate.

Quando da me affermato in merito alla popolazione della montagna, che si sentirebbe espropriata del bene acqua, corrisponde senz'altro al vero. Che esista questa mentalità è fuori di ogni dubbio; non dico che sia un atteggiamento giusto, ma credo che il Parlamento

debba tenere comunque conto delle opinioni degli abitanti delle zone interessate al problema.

Quel che a noi interessa non è tanto l'introduzione di tasse o l'applicazione della legge n. 36 del 1994 al fine di trattenere alla montagna i fondi che ne possono derivare, quanto piuttosto giocare un ruolo adeguato nella fase della programmazione e della gestione della montagna.

Le prime leggi regionali attuate in merito ed i progetti di legge in corso di approvazione per gli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge n. 36, riguardano infatti esclusivamente ambiti provinciali o addirittura sovraprovinciali. Se si considera poi in quale modo, a legislazione vigente, gli ambiti territoriali montani possono, all'interno di questi ambiti territoriali ottimali, essere rappresentati, si capisce che i comuni montani sono in condizione di totale inferiorità e quindi di scarsa incidenza rispetto ai territori più forti e più popolati.

Ho riportato l'esempio delle acque utilizzate a fini idroelettrici: in quella occasione si costituirono bacini imbriferi montani; si fissò una quota fiscale, tutt'ora esistente, sul prezzo dell'energia elettrica per far tornare alla montagna quanto sottratto dal punto di vista ambientale. Non chiedo questo; chiedo solamente che la legge n. 36 sia attuata e possibilmente modificata in modo che la montagna possa avere un proprio ruolo.

Sono perfettamente d'accordo con l'impostazione in questa sede suggerita, ma ciò che è più opportuno è tenere in considerazione anche le esigenze della montagna, altrimenti le comunità montane rappresenteranno sempre e comunque una minoranza, tra l'altro assolutamente ininfluente sulle decisioni prese dagli ambiti territoriali ottimali. Su questo aspetto, vi sono stati numerosi incontri e «scontri», l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Genova, in occasione di un convegno proprio su questi temi.

In base a tali considerazioni, riteniamo che la soluzione debba essere data, se necessario, in via legislativa, anche perchè sappiamo dell'interesse manifestato a livello ministeriale e forse parlamentare per operare delle modifiche alla legge n. 36. Se questo dovesse avvenire, mi auguro che si tenga conto di tali problematiche.

Per quanto riguarda i piani, ho detto in modo chiaro che non sono preoccupato della sovrapposizione di competenze. La programmazione non può essere di competenza esclusiva di qualcuno che impartisce ordini a tutti gli altri; la programmazione - ripeto - è di competenza dell'Autorità di bacino, della regione, della provincia, che svolgono ciascuna il proprio ruolo. È diventato ormai indispensabile che vi siano una concertazione e un coordinamento fra questi livelli e un continuo scambio tra livelli alti e bassi della gestione del territorio. Una programmazione concepita diversamente non conduce da nessuna parte; è destinata a restare sulla carta e a non essere mai attuata, perchè quel che non è conforme alle esigenze locali finisce per essere disatteso.

Un altro punto che è stato affrontato riguarda la legge n. 97 del 1994. Non voglio qui parlare diffusamente di questa normativa, perchè non è oggetto specifico della presente indagine. Ho consegnato una relazione scritta su questo argomento alla Commissione agricoltura del Senato e sarei lietissimo se quel documento fosse acquisito anche dalla vo-



stra Commissione per le materie che possono essere comuni; in particolare l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 97 si riferisce, per l'appunto, alla programmazione.

Ritengo importante anche che questa Commissione acquisisca la prima relazione sulla montagna che il comitato per i problemi della montagna, istituito presso il Ministero del bilancio, ha prodotto entro la data, stabilita per legge, del 30 settembre 1995. In quella relazione sono contenuti elementi molto importanti per il lavoro della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali.

Vengo infine al problema della validità della legge n. 183 del 1989, che costituisce oggetto specifico dell'audizione odierna. Va innanzitutto precisato che questa è una legge-quadro. All'articolo 3, laddove vengono descritte le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione, sono messe in evidenza tutte le esigenze esistenti per attuare una buona politica di difesa del suolo in Italia; il guaio è che spesso queste norme dell'articolo 3 non vengono messe in pratica. Ad esempio, le Autorità di bacino si occupano prevalentemente di arginare i corsi d'acqua che straripano e non si occupano di impedire che l'acqua rovini a valle della montagna. Vi è, in genere, una maggiore attenzione ai problemi di sopraelevazione e di arginatura con grandi interventi, che riguardano in prevalenza la pianura e la città, piuttosto che alle esigenze di manutenzione del territorio montano.

Le regioni avranno senz'altro le loro legittime necessità, le province sicuramente saranno impegnate ad attuare la legge n. 142 del 1990, e hanno perfettamente ragione; ma, una certa politica in una determinata area non può prescindere da una risposta equilibrata e coordinata.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente i rappresentanti dell'UNCHEM, che ci hanno segnalato molti problemi relativi alla montagna, e dichiaro conclusa la loro audizione.

Passiamo ora all'audizione dei rappresentanti del CINSUDO: il dottor Ugo Cavallera, assessore all'ambiente e alle opere pubbliche della regione Piemonte, accompagnato dagli ingegneri Piero Telesca e Orazio Ruffino responsabili del servizio acque.

**CAVALLERA.** Signor Presidente, come assessore della regione Piemonte, ho il compito di coordinare i colleghi di altre regioni in materia di ambiente e difesa del suolo, in quanto, come lei sa, il Piemonte è la regione capofila in questa materia, nell'ambito delle attribuzioni ad essa demandate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

Per coordinare con le altre regioni la risposta organica ai quesiti che ci sono stati posti avremmo avuto bisogno di un po' più di tempo, ma la Commissione ha giustamente urgenza di conoscere il nostro punto di vista, per cui risponderemo in questa sede agli interrogativi contenuti nel questionario. Vorrei però precisare che queste sono le risposte della regione che io rappresento; mi riservo di fornire successivamente alla Commissione un documento integrativo che contenga le opinioni delle altre regioni sul tema oggetto dell'audizione odierna.

Sono perfettamente d'accordo con le dichiarazioni del presidente dell'UNCHEM. Per diminuire la pericolosità degli eventi calamitosi che periodicamente si verificano sul territorio, bisogna intervenire nelle

zone alte dei bacini idrografici e soprattutto nei territori di competenza delle autorità montane. Come regione Piemonte, abbiamo vissuto la triste esperienza della drammatica alluvione dello scorso anno; la filosofia di intervento alla quale impronta la propria azione l'Autorità di bacino del fiume Po è quella di prevedere interventi organici e articolati soprattutto con riferimento alle comunità montane, che sono state identificate dalla regione Piemonte come soggetti cui viene delegata la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale programmate dalla regione. Nel piano stralcio di bacino, noto sotto la sigla P.S. 45, sono stati previsti interventi finanziati con le risorse disponibili, in particolare 85 miliardi di lire, inseriti dalla regione Piemonte all'interno di questo piano per una lettura organica e un coordinamento con altri interventi previsti dalle leggi approvate negli scorsi mesi per far fronte agli eventi alluvionali.

Ritengo che non dobbiamo porci in un'ottica di contrapposizione e penso che nessuno voglia mettere in discussione l'importanza della legge sulla difesa del suolo; semmai ci si deve rammaricare delle scarse risorse appostate annualmente nel bilancio dello Stato. Questo dato negativo, che non compete alla Commissione, ma alle scelte di Governo, limita fortemente la portata e l'incidenza delle pianificazioni che in sede di Autorità di bacino si stanno realizzando.

Occorre definire ruoli diversi, con un maggiore coordinamento fra i vari livelli. La legge n. 183 del 1989 ha risolto la questione del vincolo idrogeologico demandando la competenza in materia alle regioni ma, per quanto riguarda la questione dei corsi d'acqua, vi è una situazione incompiuta, come segnaliamo nella memoria che lasceremo alla Commissione. La competenza degli interventi idraulici è stata, sì, demandata alle regioni per un certo tipo di opere, ma deve ancora essere definita la competenza amministrativa. Nell'ambito del bacino del Po la situazione non è facile; ci sono stati ritardi, recuperati grazie a provvedimenti di urgenza che hanno consentito di procedere con piani stralcio; molto si è fatto dopo l'alluvione, nel senso che quell'evento imponeva di adottare rapide decisioni. Tutta la questione della classificazione dei corsi d'acqua e dell'attribuzione delle competenze a livello comunale, di comunità montane e a livello provinciale deve però essere ancora portata a termine.

Si potrebbe procedere in sede di pianificazione, ma appare opportuno un intervento legislativo volto non a demolire la legge n. 183, ma a completarla: ciò tenendo conto delle notevoli potenzialità degli enti locali che, insieme alle regioni, si rendono conto che oggi la manutenzione non è più garantita dalla presenza dell'uomo sul territorio, per cui è necessario un intervento organico del settore pubblico.

Naturalmente credo che se si vuole raggiungere un risultato efficace bisogna coinvolgere tutti i soggetti, ovviamente classificando i corsi d'acqua secondo la loro importanza. Come regione Piemonte abbiamo presentato una bozza di piano territoriale regionale, che nell'ambito della legislazione vigente tende ad orientarsi in questo senso. Bisogna tuttavia precisare che non è ancora risolta completamente la questione della classificazione pubblicistica delle acque; vi è una circolare del Ministero dei lavori pubblici del gennaio '95, che in un certo senso non consente alle regioni di mandare a regime la legge Galli, perchè da un

punto di vista nominalistico vi è questa classificazione. Da un punto di vista pratico tutto è subordinato alla emanazione di un regolamento che il Ministero dei lavori pubblici non ha ancora. Nella memoria che abbiamo presentato vi è traccia anche di questo problema, che sottoponiamo all'attenzione della Commissione, chiedendo anche un aiuto in questo senso. Faccio presente che il consiglio regionale ha approvato una legge che per ben due volte è stata bocciata dal Governo e pertanto, dopo la seconda bocciatura, è scattato automaticamente il conflitto presso la Corte costituzionale; siamo in attesa della sentenza, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Però ci sembra assurdo che le regioni che vogliono attuare la legge Galli non possono farlo solo perchè il Governo non emana un regolamento attuativo; siamo rispettosi delle competenze degli altri organi istituzionali, tuttavia è certo che questa situazione comporta notevoli problemi.

Nel questionario che ci avete inviato si chiedeva se si ritenga efficace l'articolo 4 del decreto-legge n. 154 del 1995. Noi diamo un giudizio positivo su questo articolo, anche se riteniamo che prima o poi dovrà essere risolta in modo definitivo la questione relative al valore del materiale estratto, alle metodologie di affidamento dei lavori e all'esclusivo collegamento di questi interventi ad esigenze di tipo idraulico. Probabilmente esagerazioni negli anni scorsi hanno determinato norme eccessivamente vincolistiche; per il bacino del fiume Po è in vigore una direttiva dell'Autorità di bacino, che consente l'estrazione di materiale solo per esigenze di carattere idraulico e nell'ambito di schemi previsionali e programmatici. Questa direttiva è stata confermata e molte volte si sono ingenerate delle confusioni e delle polemiche che non erano fondate. Se una critica si deve fare è questa: eventuali richieste da parte degli enti locali, da parte degli operatori istituzionali, a volte anche da parte di privati devono affrontare *iter* troppo lunghi. Questo ovviamente scoraggia chi deve provvedere.

Sui corsi d'acqua si devono compensare degli interventi, a volte anche consistenti, di ricalibratura degli alvei promossi da parte pubblica e ovviamente posti a carico del bilancio pubblico; ma nei casi in cui vi sono dei materiali che hanno un valore commerciale, si può sposare l'iniziativa privata con quella pubblica, nell'ambito di precisi piani di estrazione governati e controllati da parte del Magistrato per il Po.

Chiudo il mio intervento affrontando il problema della manutenzione, che avevamo già discusso nel corso della visita della delegazione della Commissione ad Alessandria. È veramente un problema rilevante e delicato in quanto concerne questioni di carattere istituzionale, ma anche i diritti dei frontisti, di coloro le cui proprietà insistono sui corsi dei fiumi. La regione Piemonte, ma penso anche le altre regioni, cercherà di approvare nei prossimi mesi una legge regionale che in qualche modo organizzi tutte le varie competenze in capo agli enti locali, i consorzi, le comunità montane, le province. Tuttavia appare chiaro che se il Parlamento riesaminasse il regio decreto n. 523 del 1904, alla luce delle leggi n. 183 del 1989 e n. 42 del 1990, potrebbe essere emanato un provvedimento quadro e l'operatività della regione potrebbe risultare facilitata. Per essere obiettivo devo anche dire che non sempre gli enti locali - e anche le regioni - hanno saputo o potuto essere precisi e puntuali per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, molte volte limitati an-

che da scarsissime risorse. Leggerete nella nostra memoria che solo una modesta percentuale delle scarse risorse destinate alla difesa del suolo vengono impiegate nella manutenzione. Ciò forse anche perchè la filosofia che si è consolidata in questi anni è che doveva arrivare un *input* dall'alto.

Pertanto, bisogna probabilmente approvare dei provvedimenti che legittimino i vari soggetti presenti sul territorio ad intervenire. In passato dalle nostre parti ci sono stati anche momenti di tensione in ordine alla manutenzione; ad esempio, operavano varie normative vincolistiche, la legge n. 431 dell'8 agosto 1985 e altre leggi. Intervenne il Corpo forestale dello Stato, in quanto non si sapeva bene quale era il confine tra la manutenzione ordinaria e l'intervento di modificazione del suolo, che richiede un'autorizzazione ai sensi della legge n. 431. La nostra regione sta per emanare una circolare che in qualche modo definisca la manutenzione ordinaria e quindi legittimi gli interventi in tal senso; ovviamente parlo dei corsi d'acqua minori, quel reticolo sul quale è importante intervenire perchè altrimenti l'acqua si riserva a fondo valle amplificando gli effetti rovinosi.

In questo senso la situazione non è chiara, in quanto si affastellano varie normative: sarebbe quindi opportuno definire una volta per tutte che la manutenzione è un obbligo (sembra l'uovo di Colombo) e, inoltre, che nell'eseguire tale manutenzione non occorrono autorizzazioni di sorta. Le autorità preposte al controllo devono essere disponibili in questo senso. Ovviamente, bisogna cercare di risolvere un problema che limita molto l'operatività, cioè la classificazione degli alberi e del materiale estratto come beni demaniali e come tali devono essere stoccati e venduti. Quando il valore del materiale da estrarre è apprezzabile ciò è *corretto*; quando, cioè, ci troviamo di fronte a materiale litoide di valore commerciale apprezzabile ha un senso; ma se questo valore è inferiore al costo della manodopera impiegata per rimuoverlo, ritengo vantaggioso per lo Stato riconoscere il diritto di acquisizione del materiale - mi riferisco soprattutto ai corsi d'acqua minori o di montagna - a chi ha la concessione, ovviamente previa comunicazione ad una autorità specifica presente sul territorio (Corpo forestale o servizi forestali regionali), a garanzia della regolarità di una tale decisione. Tutto ciò deve però avvenire all'interno di un programma predeterminato, teso ad evitare interferenze di normative che implicino richieste di autorizzazione all'intendenza di finanza o al Corpo forestale e così via o per l'applicazione di una determinata legge. Consideriamo che una persona di buona volontà viene spesso ostacolata nel perseguimento del suo intento a causa delle molteplici procedure burocratiche.

Ringraziando la Commissione per questa audizione, ribadisco la mia disponibilità ad inviare ulteriori elementi scritti relativi al contributo di altre regioni in materia.

MATTEJA. Secondo me occorrerebbe completare la legge n. 183 ed apportare modifiche al decreto-legge n. 154 del 1995, in particolare per quanto concerne il suo articolo 4. A tale scopo, auspicherei innanzitutto conoscere esattamente l'obiettivo perseguito dalle regioni e i motivi ed esso sottesi. Sulla base di questi elementi, si potrebbero presentare dei veri e propri emendamenti alle leggi sopracitate. Vista la situazione di

emergenza in cui ci troviamo, è infatti importante riflettere, comprendere l'utilità e l'efficacia delle norme in questione.

VELTRI. Se ho ben inteso le parole dell'assessore, egli si è essenzialmente riferito all'esperienza piemontese, avvisando che successivamente con un documento scritto si affronteranno le problematiche relative alle altre regioni. Poichè ritengo che egli sia sicuramente già in possesso di alcune informazioni, vorrei sapere se è o non in corso una valutazione sullo stato di attuazione della legge n. 183, soprattutto per quanto riguarda le regioni meridionali; elemento, questo, che credo debba indurre ad una attenta riflessione sia l'assessore, in qualità di portavoce, sia la nostra Commissione.

A proposito all'attuazione della legge n. 183 nelle regioni meridionali, sto predisponendo un documento per promuovere un'indagine conoscitiva. I lavori da lei svolti potrebbero costituire un'utile traccia, sia per la formulazione della proposta sia per il prosieguo dei nostri lavori. Com'è possibile superare l'inerzia o comunque l'inefficacia di alcune regioni nell'applicazione la legge n. 183 se non rimandando - purtroppo - al Governo centrale alcuni compiti attualmente attribuiti alle regioni stesse? Esiste un'alternativa a questo, secondo lei?

CAVALLERA. Come proposto dal senatore Matteja, certamente potremmo collaborare con la Commissione facendo pervenire alcune proposte di modifica della legge n. 183 ritenute necessarie dal punto di vista delle regioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge n. 154 del 1995, si può sin da ora fornire qualche indicazione: bisognerebbe distinguere i corsi d'acqua di fondo valle o di pianura da quelli di montagna, nonchè le situazioni in cui il materiale litoide estratto ha un valore commerciale da quelle in cui si deve asportare terriccio, accumuli di legname e così via.

All'epoca, per le regioni alluvionate - e ringraziamo il Presidente che già allora ci aveva permesso di partecipare a varie consultazioni, in occasioni delle quali abbiamo potuto giocare un ruolo importante - era necessaria una norma semplice, d'emergenza; per ciò si procedette soltanto a prevedere opere di scavo e di accumulo dei materiali nè si sarebbe, nella maniera più assoluta, potuto procedere diversamente.

Nelle zone montane tutto ciò è ridicolo e comunque crea dei problemi di impatto ambientale che permangono nel tempo. Se si accumula una montagna di ghiaia di un certo valore commerciale, successivamente si provvederà a venderla, quindi il problema decadrà; ma in altri casi, si rendono necessari ulteriori interventi per dare un valore commerciale al materiale e venderlo per opere di riempimento.

Una possibile soluzione potrebbe essere la distinzione tra zone di interesse commerciale (in cui siano presenti determinati materiali) ed altre per le quali si potrebbe demandare ai sindaci la valutazione della consistenza dell'intervento da effettuare e del materiale da estrarre. Se il materiale viene dichiarato di scarsissimo valore, o comunque non rilevante per il demanio dello Stato, potrebbe essere il sindaco stesso a decidere di utilizzare il materiale per opere di riempimento, per sagomature di strade o per altre necessità pubbliche; ciò naturalmente evitando

uno sfruttamento di tipo privatistico che comunque dovrebbe essere effettuato sulla base di un'asta.

Per quanto riguarda l'attuazione di questa legge in certe regioni (questione posta dal senatore Veltri) riterrei opportuno affrontare questo problema non tanto con la previsione di un neo-centralismo (dal quale siamo usciti proprio grazie ad una serie di leggi che hanno, anche se tra luci ed ombre, migliorato la situazione), ma con un controllo da parte del Governo in caso di mancato adempimento dei compiti attribuiti alle regioni, con successivo utilizzo di poteri sostitutivi.

Credo che questi compiti debbano essere di competenza della regione - e su questo penso che nessuno abbia dubbi - ma sono anche d'accordo che la regione stessa debba essere sanzionata in caso di mancato adempimento. Naturalmente, è necessario comprendere se ciò sia dovuto a motivi indipendenti dalla volontà della regione, al carattere stesso della normativa o a motivi finanziari; però, nel momento in cui si arrivasse a definire un'inadempienza da parte di una regione, credo - anche se non conosco a fondo la legge n. 183 - si possa ricorrere a poteri sostitutivi. Se ciò non è previsto, lo si dovrebbe comunque fare perchè è giusto, in questo caso, che il Governo si sostituisca alla regione. Non porrei la questione in termini di maggiore efficienza da parte della regione o dello Stato; dobbiamo arrivare ad un assetto soddisfacente del governo del territorio.

È chiaro che per il principio di sussidiarietà, e anche in base alla logica e a criteri di economicità, gli interventi sul territorio non possano che essere eseguiti in sede locale, fermo restando che è necessario un forte coordinamento con i livelli superiori. Proprio perchè la mancanza di intervento sul territorio può produrre effetti catastrofici, occorre intervenire con i poteri sostitutivi, chiedendo agli amministratori regionali di rendere conto di ciò che hanno fatto o meno.

L'esperienza di cui vi ho parlato è, sì, propria della regione Piemonte, ma direi che possa essere estesa a tutta la Valla Padana. Scambiamo spesso le nostre esperienze con gli altri assessori delle aree interessate dal bacino padano - ossia la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Liguria, la provincia di Trento e la Valle d'Aosta - in sede di Autorità di bacino, all'interno della quale operano anche i gruppi tecnici di lavoro. Oggi mi hanno accompagnato per l'appunto due funzionari regionali che operano all'interno di questi comitati.

Certamente, come è stato affermato da qualche senatore, la situazione a livello nazionale è piuttosto variegata. Ritengo che ogni iniziativa volta ad attuare la legge n. 183 sia utile. I provvedimenti adottati dalle regioni hanno un'incidenza sulla pianificazione comunale; in sede di Autorità di bacino del fiume Po ci accingiamo ad adottare le fasce di pertinenza fluviale, a definire cioè le fasce che devono servire al deflusso delle piene: sia quella ordinaria; sia quella con tempo di ritorno di 200 anni; sia quella fascia esondabile che deve essere esaminata prima di procedere all'approvazione dei piani regolatori.

Dalla definizione di queste fasce discendono anche vincoli sulla pianificazione comunale e sull'attività edilizia ed urbanistica dei comuni. È chiaro che, poichè questo in altre aree non avviene, può sembrare che noi vogliamo essere più realisti del re. Prendo atto con soddisfazione della vostra iniziativa e colgo l'occasione per rac-

comandare che il Governo preveda interventi sostitutivi in caso di regioni inadempienti.

*TELESCA.* L'assessore Cavallera ha esaminato già gli aspetti salienti e nel documento consegnato alla Commissione abbiamo cercato di chiarire qual è il nostro punto di vista in merito alle problematiche affrontate.

Vorrei porre l'accento solo su una questione, richiamata al primo punto del questionario che ci avete fatto pervenire. Noi abbiamo svolto una ricerca anche per conto di altre regioni; dagli atti risultano costituite le Autorità di bacino con sei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già dal 1989; ci risultano anche costituite alcune autorità di bacino interregionali. Vorrei ricordare che la legge n. 183 del 1989 fu voluta con forza dalle regioni, le quali hanno portato avanti una battaglia in questo senso fin dal 1977. Non attuare questa legge da parte delle regioni sarebbe contro ogni logica.

Sta di fatto, però, che quella stessa normativa ha trasferito le competenze sulle opere idrauliche di terza categoria alle regioni, laddove non vi siano bacini di interesse interregionale o nazionale; ma il problema più rilevante esiste proprio laddove la competenza sulle opere di terza categoria è stata trasferita dallo Stato alle regioni.

Mi risulta, da incontri avuti con altri colleghi presso il Ministero dei lavori pubblici per fare il punto della situazione, che le difficoltà maggiori attengono proprio alle Autorità dei bacini di rilievo regionale. Queste si trovano ad avere una quantità enorme di responsabilità che vengono trasferite loro dalla sera alla mattina, fra l'altro senza le necessarie risorse. Questo problema fu già evidenziato da colleghi di altre regioni che parteciparono in qualche modo al processo formativo della legge n. 183. Si tratta senz'altro di una questione molto seria; basti pensare solo ai corsi d'acqua le cui opere vengono classificate in terza categoria: mentre nei bacini di interesse nazionali sono rimaste di competenza dello Stato, come nel caso del Po, in quelli di interesse regionale sono passate alla competenza regionale. Questo è un grosso compito che richiede risorse e personale. Finché si andrà avanti soltanto con l'applicazione dell'articolo 35 della legge n. 183, cioè con una norma transitoria, tale incombenza non potrà mai essere affrontata.

È anche vero però che l'attuazione si sta concretizzando con i piani stralcio, che sono uno strumento finalizzato ad alcuni aspetti, come le fasce fluviali, il rischio idrogeologico, la naturalità degli alvei. Nella modificazione che fu apportata alla legge n. 183 sei mesi dopo la sua approvazione, ci si rese conto che i piani stralcio erano strumenti di pianificazione territoriale e che rispecchiavano alcuni diritti fondamentali stabilito per legge.

Noi non ci possiamo muovere al di fuori di quanto stabilito dalle leggi vigenti, nè occorre apportare grandi modificazioni alla legge n. 183; si tratta invece di dare attuazione all'articolo 14. Le legge stabilisce che entro due anni dall'entrata in vigore devono essere individuati i corsi d'acqua per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni.

Questo non è ancora avvenuto, mentre è accaduto che per i bacini di rilievo regionali siano state affidate alla regione responsabilità e non risorse. Anche nel Meridione si verifica questa situazione.

Nei bacini di rilievo nazionale, tranne l'Arno, le opere idrauliche di terza categoria restano nelle mani dello Stato; forse questo per alcuni aspetti è opportuno, ma la legge in questo modo non risulta attuata. Nel dicembre dello scorso anno la regione Piemonte ha adottato una delibera chiedendo al Ministro dei lavori pubblici di applicare l'articolo 14, perchè i due anni sono passati ed è stato costituito il comitato tecnico all'interno dell'Autorità di bacino. La situazione si è in parte bloccata, non per volontà contraria all'attuazione della legge, ma perchè c'è stata l'alluvione e ci siamo trovati impegnati, come potete immaginare, in compiti ben più gravosi.

L'obiettivo, però, resta fermo e gli interventi vanno attuati, anche attraverso una ristrutturazione degli enti. Regioni, province e comunità montane hanno bisogno di tecnici qualificati per la difesa del suolo. Non si possono trasferire competenze - ripeto - senza finanziamenti e senza risorse umane.

VELTRI. Credo che le parole dell'assessore Cavallera e dell'ingegner Telesca abbiano confermato quanto stavo dicendo circa l'inapplicazione della legge n. 183. Volevo aggiungere che il ministro Baratta ha insediato una commissione per la revisione della legge e per il trasferimento a livello nazionale delle competenze sui corsi d'acqua. Questa stessa commissione dovrebbe occuparsi della revisione delle tariffe previste dalla legge Galli; credo pertanto che sarebbe opportuno acquisire gli elementi che hanno portato il Ministro ad insediare la commissione e avere un primo incontro con il suo responsabile, l'ingegner Grimaldi.

All'ingegner Telesca vorrei chiedere se conosce il motivo per cui il piano di bacino interregionale del Lao non ha ancora visto la luce. Vorrei inoltre sapere come vi state regolando per quanto riguarda la portata indice del bacino del Po; infine in che misura le opere di difesa attiva e passiva siano correlate tra loro.

TELESCA. Sulle vicende del Lao non sono molto informato.

Per quanto riguarda il deflusso minimo vitale, argomento di cui si discute spesso, l'Autorità di bacino per il Po ha un buon livello di conoscenza del bilancio idrologico del bacino padano. Il problema è che l'aspetto fondamentale del piano di bacino è la conoscenza effettiva della situazione idrogeologica nel suo complesso, cioè degli afflussi e dei deflussi, una materia che è sempre stata trascurata in quanto si è pensato piuttosto ad imbrigliare le acque. Ora la filosofia è cambiata: per la difesa del suolo e dell'ambiente il deflusso minimo vitale rappresenta una forma di tutela assolutamente indispensabile; ma per definirla è necessaria la conoscenza esatta del regime idrogeologico del bacino, nel nostro caso del bacino padano.

Vengo ora alla domanda sulle opere attive e passive. A seguito dell'alluvione del 1994 ci siamo convinti che moltissime opere vanno riviste; non tutte, per la verità. Alcune di quelle che sono state criticate, perchè hanno impedito il deflusso dell'onda di piena, per certi versi hanno limitato il danno e per altri lo hanno aggravato. Se si compie un



esame idrogeologico delle situazioni che si sono verificate, ci si accorge che alcune sponde del Po e del Tanaro, in particolare, hanno prodotto effetti negativi perchè poco «flussibili», altre invece hanno consentito di contenere la minaccia dell'onda di piena. Questo aspetto ci ha fatto capire un aspetto fondamentale, che non si può pensare di sistemare un corso d'acqua soltanto arginandolo, ma bisogna operare per l'allargamento della fascia di rispetto e delle fasce fluviali.

Il documento da noi prodotto è calibrato sulla base dell'alluvione del 1994 e le sue linee di intervento sono state approvate dal comitato istituzionale nella riunione del 10 novembre. Riteniamo che bisogna assumere la portata di piena con un riferimento temporale di almeno 200 anni, portata per la quale bisogna individuare un deflusso adeguato. Per questo è necessario delimitare una zona rispetto alla quale la norma di piano deve essere molto rigida: ci stiamo ponendo il problema se nella norma di piano si debba applicare il regio decreto n. 523 del 1904, l'unico strumento di cui oggi disponiamo. Riteniamo che si debba anche pensare ad una seconda zona di difesa, commisurata alla piena catastrofica che si verifica ogni 500 anni; al di fuori di questa fascia, pensiamo agli interventi della protezione civile. Dal punto di vista idraulico vi è un coacervo di competenze, all'interno del quale la pubblica amministrazione ha il tempo di gestire l'eventuale emergenza.

Quindi la nostra filosofia è cambiata: non si tratta più di arginare il corso d'acqua, ma di definire una fascia di rispetto. Un altro aspetto che a mio parere rientra in questo discorso è costituito dalla previsione della legge n. 37 del 1994; è uno strumento molto valido per accrescere le condizioni di sicurezza lungo i corsi d'acqua, ma è limitata nella sua applicazione in quanto non prevede gli indennizzi a favore delle proprietà acquisite dal demanio. Se chi ha perduto un ettaro, passato al demanio, non lo potrà più recuperare, sarà difficile applicare la legge proprio a causa della mancanza di indennizzi. Se per i danni dell'alluvione del 1994 indennizziamo tutti, allora non capisco perchè anche l'agricoltore non debba avere il giusto indennizzo. Inoltre, nella norma di piano dovrebbe essere previsto in che misura si debbano indennizzare i privati i cui terreni rientrano nelle fasce di rispetto e sui quali pertanto dovrà essere modificata la coltura. È un argomento sul quale le associazioni degli agricoltori cominciano a preoccuparsi, in quanto temono un danno indotto.

Infine, volevo svolgere una considerazione circa il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 154 del 1995. Ricordo di aver partecipato con il senatore Matteja ed altri ad alcuni incontri per la stesura di questa norma; si era detto che il prezzo del materiale stoccato ed eliminato (afferente però al piano di sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, solo per quelle finalità e non per la generalità dei casi) dovesse essere alienato sulla base del prezzo di concessione. Dicemmo che questo poteva creare dei problemi in quanto la base poteva essere intesa come prezzo minimo, per cui nella legge fu scritto: «con riferimento al prezzo di concessione». Ebbene, i compartimenti territoriali della Guardia di finanza stanno inviando delle lettere in quanto ritengono che il prezzo di riferimento significhi quel prezzo al di sopra del quale si può vendere. Questa interpretazione è errata - perchè non credo affatto che fosse questo l'intento del legislatore - ma sta creando un blocco incredibile in

tutta la regione Piemonte. Ricordo che questa norma si applica soltanto al piano approvato e non ad altre situazioni che rientrano nella normalità; pertanto è necessario un chiarimento attraverso un'interpretazione autentica da parte del legislatore.

**CAVALLERA.** Per quanto riguarda la domanda relativa al governo di corsi d'acqua ed alle conseguenze da esso derivanti, è necessario verificare in primo luogo fino a che punto gli interventi di tipo strutturale eseguiti garantiscano un'adeguata sicurezza e, in secondo luogo, come sia opportuno operare dal punto di vista urbanistico.

Purtroppo l'evento vissuto dalla nostra regione ha determinato la necessità di rivedere gli strumenti urbanistici e, visto che l'aspetto di una urbanizzazione non sempre razionale è all'ordine del giorno in ogni discussione, abbiamo avviato una colossale opera di revisione degli strumenti urbanistici nelle fasce fluviali da attuarsi nell'arco di due o tre anni. Ciò ha determinato una conseguente serie di reazioni abbastanza vivaci da parte delle comunità locali, nei confronti delle revisioni attuate sia ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 183, con decisioni dell'Autorità di bacino, sia ai sensi della nostra legge regionale urbanistica (articoli 9 e 10). Considerati i tempi non più di tanto comprimibili della pianificazione urbanistica e le necessarie procedure da seguire per ottenere un adeguato piano regolatore, è possibile stabilire dei vincoli temporanei della durata massima di tre anni, come previsto dalla legge n. 183. Questo progetto sarà frutto della concertazione di studi inerenti alla definizione delle fasce (cui si giungerà applicando criteri di valutazione idraulica, naturalistica ed ambientale), nonché di studi di tipo urbanistico, considerate le conseguenze che tale definizione comporterà da questo punto di vista.

D'altro canto, la definizione delle fasce non può non tener conto dell'organizzazione esistente, considerato, ad esempio, che il fiume Tanaro ha allagato metà Alessandria, una parte di Asti e di Alba. In tal caso, ovviamente, sarà più importante la tutela degli abitanti, anche se resta comunque prioritaria una nuova normativa urbanistica, in base alla quale agire di conseguenza.

**PRESIDENTE.** Ringrazio gli auditi.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. SSA GLORIA ABAGNALE